LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21-quinquies l. 241/1990

Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Versione in vigore dal 8 marzo 2005, non più in vigore dal 3 aprile 2007 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul procedimento amministrativo
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 241
Capo	IV-bis — Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. revoca e recesso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/art-21-quinquies-revoca-del-provvedimento/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it